



COMUNICATO UFFICIALE N.304
304/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 7 Giugno 2013, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI –Presidente;
Avv.Luca FIORMONTE;Avv.Carlo GRECO;Dr.Paolo MAGRELLI;Avv.Davide
PALLOTTINO;Avv.Salvatore SCARFONE;Avv.Vincenzo STELLA;Dr.Salvatore VENTORINO;
Componenti; Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Massimo MANCA/A.S.D.NARDO' CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/03/2013 il sig.Massimo MANCA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.NARDO' CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €7.000,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.NARDO' CALCIO al pagamento in favore del sig.Massimo MANCA della somma di €7.000,00 .Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Silvio Andrea SALERNO/A.S.D.NARDO'CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/03/2013 il sig.Silvio Andrea SALERNO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.NARDO' CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €13.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €2.158,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.692,00 fino alla data del 16/12/2011 in quanto poi svincolato. La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua

del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.NARDO' CALCIO al pagamento in favore del sig.Silvio Andrea SALERNO della somma di €3.692,00 .Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Silvio Andrea SALERNO/A.S.D.NARDO' CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/03/2013 il sig.Silvio Andrea SALERNO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.NARDO' CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.300,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.NARDO' CALCIO al pagamento in favore del sig.Silvio Andrea SALERNO della somma di €3.300,00 .Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Diego PIACENTINI/U.S.D.1913 SEREGNO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/03/2013 il sig.Diego PIACENTINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €4.714,50 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma €2.785,50.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S.D.1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Diego PIACENTINI della somma di €2.785,50 .Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Valerio FRANCESCHI/A.S.D.CYNTHIA 1920

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/03/2013 il sig.Valerio FRANCESCHI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CYNTHIA 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €4.400,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.100,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.CYNTHIA 1920 al pagamento in favore del sig.Valerio FRANCESCHI della somma di €1.100,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo QUELLERBA/A.S.D.SANVITese CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 17/04/2013 il sig Matteo QUELLERBA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SANVITese CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione forfettaria di €550,00 mensile relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €2.200,00 relativa a 4 mensilità maturate e non percepite.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.SANVITese CALCIO al pagamento in favore del sig.Matteo QUELLERBA della somma di €2.200,00 . Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F

7) RICORSO DEL CALCIATORE Carmelo DI PAOLA/A.C.PALAZZOLO A.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 2/04/2013 il sig.Carmelo DI PAOLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società .A.C.PALAZZOLO A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/12.Precisando di

aver percepito rate per €4.050,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.450,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società a.A.C.PALAZZOLO A.S.D. al pagamento in favore del sig.Carmelo DI PAOLA della somma di €3.450,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Rosario GAGLIONE/A.S.D.SAN FELICE GLADIATOR

Con Racc.A.R. in data 12/02/2013 il sig.Rosario GAGLIONE, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SAN FELICE GLADIATOR un accordo economico prevedente il compenso lordo di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma di €7.500,00.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della Racc.A.R. inviata alla Società (così come previsto dall'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Rosario GAGLIONE nei confronti della Società A.S.D.SAN FELICE GLADIATOR per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Filippo DI LEO/A.S.D.PIERANTONIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/04/2013 il sig.Filippo DI LEO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.PIERANTONIO CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €14.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/12.Precisando di aver percepito rate per €2.800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €11.600,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.PIERANTONIO CALCIO al pagamento in favore del sig.Filippo DI LEO della somma di €11.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo

stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe MALLARDO/A.S.D.BATTIPAGLIESE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/03/2013 il sig.Giuseppe MALLARDO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.BATTIPAGLIESE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.4.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.000,00.

Si rileva preliminarmente,che in data 16/05/2013, la Società faceva pervenire la ricevuta liberatoria alla vertenza regolarmente firmata in calce dal calciatore e munita di copia del documento di riconoscimento dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Mamadou COULIBALY/A.C.R.MESSINA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 5/04/2013 il sig.Mamadou COULIBALY si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.R.MESSINA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.5.200,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.800,00

Si rileva preliminarmente,che in data 7/06/2013, la Società faceva pervenire un atto di rinuncia al reclamo regolarmente firmato in calce dal calciatore e munito di copia del documento di riconoscimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata

12) RICORSO DEL CALCIATORE Michele DE LUCIA/F.C.FRANCAVILLA 1931

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 10/05/2013 il sig.Michele DE LUCIA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.FRANCAVILLA 1931. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €.2.300,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.700,00.

Si rileva preliminarmente,che in data 11/06/2013, il calciatore faceva pervenire un atto di rinuncia al reclamo regolarmente firmato in calce.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe DELLA CORTE/NUOVA COSENZA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 27/03/2013 il sig. Giuseppe DELLA CORTE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società NUOVA COSENZA CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/12. Precisando di aver percepito rate per €500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società NUOVA COSENZA CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Giuseppe DELLA CORTE della somma di €3.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Luca PIETROBATTISTA/A.C.SANSOVINO CALCIO

Con reclamo trasmesso tramite Racc.A.R. in data 15/5/2013 il sig. Luca PIETROBATTISTA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.SANSOVINO CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione della somma lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €4.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.000,00.

La Società non inviava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.SANSOVINO CALCIO al pagamento in favore del sig Luca PIETROBATTISTA della somma di €3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15) RICORSO DEL CALCIATORE Marco CAPACCI/A.C.SANSOVINO CALCIO

Con reclamo trasmesso tramite Racc.A.R. in data 5/4/2013 il sig. Marco CAPACCI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.SANSOVINO CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione della somma lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €3.750,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.750,00.

La Società non inviava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.SANSOVINO CALCIO al pagamento in favore del sig. Marco CAPACCI della somma di €3.750,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16) RICORSO DELLA CALCIATRICE Martina PITZUS/A.S.D.SIENA C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 25/02/2013 la Sig.na Martina PITZUS, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SIENA C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €2.600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.400,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.SIENA C.F., al pagamento in favore della sig.na Martina PITZUS della somma di €1.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

17) RICORSO DELLA CALCIATRICE Claudia SQUIZZATO/A.S.D.VENEZIA 1984 C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 10/05/2013 la Sig.na Claudia SQUIZZATO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.F.VENEZIA 1984 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €6.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €2.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €4.000,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Veneto la Società A.S.D.VENEZIA 1984 è stata dichiarata inattiva ed ha cessato tutte le attività in data 6/9/2012.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig.na Claudia SQUIZZATO nei confronti della Società A.S.D. VENEZIA 1984, per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

18) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe NASTASI/A.S.D.RICCIONE 1929

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/04/2013 il sig.Giuseppe NASTASI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.RICCIONE CALCIO 1929 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di € 7.500,00 maturata fino al mese di dicembre 2012, in quanto poi svincolato.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.RICCIONE CALCIO 1929 al pagamento in favore del sig.Giuseppe NASTASI della somma di €.7.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

19) RICORSO DEL CALCIATORE Pasquale ANGIO'/A.S.D.RICCIONE 1929

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 17/04/2013 il sig.Pasquale ANGIO' si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.RICCIONE CALCIO 1929 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.RICCIONE CALCIO 1929 al pagamento in favore del sig.Pasquale ANGIO' della somma di €.7.000,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

20) RICORSO DEL CALCIATORE Tobia MELIS/A.S.D.RICCIONE 1929

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/02/2013 il sig.Tobia MELIS si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.RICCIONE CALCIO 1929 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di € 6.989,22 maturata fino al mese di dicembre 2012, in quanto poi svincolato.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.RICCIONE CALCIO 1929 al pagamento in favore del sig.Tobia MELIS della somma di €.6.989,22.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Avv.Fabio GALLI

Pubblicato in Roma il 28 Giugno 2013

Il Segretario Generale
Dott.Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D.
Rag.Carlo Tavecchio